



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI REVISIONATI PER AUTOBUS CIG 6710891272

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

E' oggetto del presente Capitolato d'oneri la fornitura biennale, in forma frazionata, di motorini di avviamento e alternatori revisionati occorrenti per la corretta manutenzione degli autobus aziendali. L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla media degli acquisti degli anni 2014-2015, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di APAM Esercizio Spa.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata alla fornitura per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 - REQUISITI MINIMI DEGLI ARTICOLI

La ditta concorrente dovrà formulare l'offerta tenendo in considerazione che i ricambi offerti dovranno essere revisionati esclusivamente con i kit originali provenienti dalle case costruttrici.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato per l'intera durata dell'appalto, è stabilito in € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) + IVA comprensivo di garanzia, imballaggio e trasporto presso la sede indicata.

Con il corrispettivo offerto l'aggiudicatario del servizio si intende compensato di ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione della fornitura.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva della fornitura oggetto del presente appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito di ordini parziali che saranno inoltrati alla Ditta Aggiudicataria da APAM a mezzo fax o mail, in relazione al proprio fabbisogno.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino APAM in via Dei Toscani n.3/c - Mantova, nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8,00 e le ore 13,30.

I termini di consegna, da considerarsi perentori, sono così stabiliti:

- entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) dalla data di trasmissione del fax o mail per la generalità degli ordini ordinari a stock (per reintegro scorte di magazzino);
- entro 48 (quarantotto) ore consecutive (festivi esclusi) dalla data di trasmissione del fax o mail, per consegne riguardanti ricambi per Autobus Fuori Servizio (PROCEDURA D'URGENZA).

La fornitura dei ricambi richiesta con "PROCEDURA D'URGENZA" non comporterà alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non

superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo della fornitura, senza che la ditta possa nulla pretendere.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare al responsabile acquisti di APAM entro 12 ore, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna.

APAM si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore.

La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine di acquisto di APAM.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a **"collaudo di accettazione"** da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, nonché della verifica dimensionale;
- collaudo documentale, consistente nella verifica della conformità dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti;
- collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi.

I collaudi non saranno considerati positivi nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati, come previsto al successivo art. 6.

ART. 6 - COLLAUDO NEGATIVO

In caso di esito negativo di una delle fasi di ricevimento/accettazione/collaudo, Apam procederà a inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, Apam provvederà ad annullare la riga d'ordine, approvvigionandosi presso un altro rivenditore, addebitando al fornitore la differenza di costo.

Le non conformità costituiranno, inoltre, elemento che andrà ad incidere nella valutazione del fornitore nell'apposito Albo telematico di Apam Esercizio Spa.

ART. 7 - TRASPORTO

Il trasporto della merce è a carico del fornitore ed è effettuato a suo rischio e pericolo.

Pertanto il fornitore dovrà, a propria cura e spese, sostituire e/o reintegrare il materiale deteriorato, mancante o smarrito.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque le azioni di perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della consegna (art. 1968 cc).

ART. 8 - IMBALLAGGIO

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

Ove necessario, i prodotti dovranno essere consegnati in apposite casse e/o posti su basi idonee ad agevolarne lo scarico e la movimentazione.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

ART. 9 - GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **almeno 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopra descritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla

sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro **15 giorni** dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, secondo le modalità di cui ai sensi all'art. 103 D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva, potrà essere ridotto al 50% (cinquanta per cento) in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, da allegare in copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario della cauzione provvisoria dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria emetterà fattura posticipata alla fine di ogni mese per i ricambi consegnati; il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 60 gg dffm.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 6710891272).

Il fornitore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 13 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITA'

I singoli prezzi unitari dei ricambi, indicati nel modello di offerta economica, sono da considerarsi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto compreso l'eventuale rinnovo.

ART. 14 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri, che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti penali:

14.1 Penalità per ritardo nelle consegne a stock (5 giorni lavorativi)

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati all'art. 5, Apam applicherà una penale dell'1% dell'importo dei ricambi non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi.

Oltre tale termine, Apam applicherà le penali sopra indicate e si riserva la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

In questo caso, infatti, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

14.2 Penalità per ritardo nelle consegne in urgenza per fermo veicolo (48ore)

In caso di ritardo nelle consegne urgenti (per fermo veicolo), Apam applicherà una penale del 2% dell'importo dei ricambi non consegnati per ogni 24h di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo dei ricambi non consegnati.

Oltre tale termine, Apam applicherà le penali sopra indicate e si riserva la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

In questo caso, infatti, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

14.3 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% dell'importo dei ricambi non conformi.

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi o ritenuti non conformi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito.

In questo caso potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in Euro 100,00 al giorno.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

Le penali e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno compensate con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per le forniture oggetto della presente procedura, il subappalto non è ammesso. E' vietata, altresì, la cessione del contratto da parte del fornitore aggiudicatario.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

APAM si riserva la facoltà di risolvere il contratto per:

- frode e grave negligenza;
- ritardo grave nella consegna, intendendosi per ritardo grave quello che determina il fermo del veicolo in attesa del pezzo di ricambio necessario alla riparazione oltre i termini di consegna previsti dall'art. 5;
- frequenti consegne di prodotti non conformi;
- accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria;

- inadempienze della Ditta che si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento.

In tali casi APAM si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

ART. 17 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

L'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto e di accettare i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dei successivi aggiornamenti nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

ART. 18 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Mantova.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che i dati in possesso di APAM verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali".